Civile Ord. Sez. 3 Num. 23855 Anno 2026
Presidente: DE STEFANO FRANCO
Relatore: ROSSETTI MARCO
Data pubblicazione: 22/07/2026

Oggetto: assicurazione - prova del contratto - forma scritta - nozione - fattispecie.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso n. 18140/23 proposto da:

-) M . **s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato ,

- ricorrente -

contro

-) V **Assicurazioni s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato I);

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 27 giugno 2023 n. 2128;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2019 la società V Assicurazioni s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società M . s.r.l., esponendo:

-) di avere concluso con la convenuta - avente per oggetto sociale l'attività di trasporto merci - un contratto di assicurazione a

copertura del rischio di responsabilità civile e di danni alle cose trasportate;

-) che il contratto prevedeva una clausola di regolazione del premio, in virtù della quale quest'ultimo era determinato in parte in misura fissa annua, ed in parte in misura proporzionale al fatturato dell'assicurata (0,40% del fatturato aziendale al netto dell'IVA);

-) che la M non aveva versato il conguaglio di premio dovuto in base all'andamento del fatturato.

2. La M si costituì negando di avere mai concluso con la V Assicurazioni il contratto da questa posto a fondamento della domanda. Dedusse di avere concluso un *differente* contratto, per il tramite dell'intermediario "F *Assicurazioni s.a.s.*" di nel quale era previsto un premio in misura fissa, e non in misura variabile.

3. Con sentenza n. 3768 del 3.5.2022 il Tribunale di Milano accolse la domanda.

La sentenza fu appellata dalla M

4. Con sentenza 27.6.2023 n. 2128 la Corte d'appello di Milano rigettò il gravame della M

La Corte così ha motivato la propria decisione:

-) il disconoscimento, da parte della M :, della sottoscrizione presente sulla polizza prodotta dalla V era valido ed efficace; sicché - in mancanza di una istanza di verificazione ritualmente proposta - quel contratto era inutilizzabile;

-) tuttavia la M aveva comunque ammesso di avere stipulato un contratto con la V Assicurazioni, e "*dallo scambio di mail e dalla condotta complessiva delle parti, appare*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

chiaro che il contenuto in concreto delle condizioni di polizza fosse quello allegato dalla Vi Assicurazioni, ossia la pattuizione di un premio in una quota fissa con previsione di conguaglio al termine dell'annualità";

-) in particolare, l'esistenza della clausola di regolazione del premio si desumeva dai messaggi con i quali, da un lato, la Vi aveva domandato all'assicurata la regolazione del premio; e dall'altro questa aveva risposto comunicando l'ammontare del fatturato.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione in via principale dalla Mc con ricorso fondato su due motivi.
La Vi ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un motivo.
Ambo le parti hanno depositato memorie ex art. 380-*bis*.1 c.p.c.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso della Mc

Col primo motivo del proprio ricorso la Mc denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2728 c.c.; 115, 214 e 216 c.p.c..
Sostiene la ricorrente che per effetto del disconoscimento della sottoscrizione del contratto prodotto dalla V ed in mancanza di una istanza di verificazione della scrittura privata, la domanda si sarebbe dovuta rigettare *tout court*, senza possibilità di desumere l'esistenza ed il contenuto del contratto da altri atti o fatti.

1.1. Il motivo è infondato.
Che il contratto di assicurazione debba essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.) non vuol dire che, senza la polizza, l'esistenza ed il contenuto di esso non possano essere dimostrati *aliunde*.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Questa Corte ha da tempo stabilito che la prova scritta del contratto di assicurazione può consistere anche in documenti diversi dalla polizza, purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, se da essi sia possibile desumere l'esistenza ed il contenuto di quest'ultima (così già Cass. Sez. 1, 10/04/1961, n. 760; Cass. Sez. 1, 07/08/1964, n. 2258 e Cass. Sez. 3, 18/04/1975, n. 1486, con orientamento rimasto da allora immutato).

In applicazione di questo principio, si è ad es. ritenuto che possano costituire prova scritta del contratto di assicurazione:

-) lo scambio di messaggi di posta elettronica tra assicurato ed assicuratore, anche se non sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale (Cass. Sez. 3, 21/05/2024, n. 14046);

-) la c.d. "ricevuta provvisoria di copertura" rilasciata dall'agente munito del potere di rappresentanza (Cass. Sez. 3, 18/02/2000, n. 1875; Cass. Sez. 1, 15/12/1987, n. 9298);

-) la quietanza di pagamento dell'indennizzo rilasciata dall'assicurato (Cass. Sez. 3, 17/05/1972, n. 1501; Cass. Sez. 1, 26/10/1967, n. 2648).

A tale principio la Corte d'appello si è attenuta: lo stabilire poi se i documenti disponibili costituissero prova sufficiente od insufficiente dell'esistenza del contratto e del suo contenuto è questione di fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in questa sede, né, comunque, attinta sotto i soli profili qui astrattamente rilevanti, quali il vizio manifesto di sussunzione o il travisamento della prova, se configurabile entro i limiti di cui a Cass. Sez. U, 05/03/2024, n. 5792.

2. Il secondo motivo di ricorso della Mc

Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., e dell'art. 115 c.p.c..

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La censura è rivolta contro il passo della motivazione in cui la Corte d'appello osserva che la M , pur ammettendo di avere comunque stipulato un contratto di assicurazione, non ne aveva depositata copia.
La ricorrente deduce che, così giudicando, la Corte d'appello ha invertito l'onere di prova.

2.1. Il motivo è inammissibile.
Il passaggio censurato dalla ricorrente è solo un *obiter dictum*, non la *ratio decidendi*.
La domanda è stata accolta non perché la Mc non abbia provato l'esistenza del contratto, ma per la diversa ragione che ne è stata ritenuta dimostrata l'esistenza da parte della V

3. Il ricorso incidentale della V
Con l'unico motivo del proprio ricorso incidentale la Vi Assicurazioni lamenta il vizio di omissione di pronuncia sui due motivi del proprio appello incidentale, concernenti il *quantum debeatur*.

3.1. Il motivo è manifestamente fondato.
La V propose infatti un appello incidentale fondato su due motivi (pp. 9 e ss. della comparsa di costituzione e risposta in appello), dei quali la Corte territoriale ha omesso qualunque esame.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P. q. m.

(-) rigetta il ricorso principale;
(-) accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 2 luglio 2026.

Il Presidente
(Franco De Stefano)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale